



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 20 gennaio 2014

### A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

#### 1) SERIE A TIM

##### Gare del 18-19 gennaio 2014 - Prima giornata ritorno

Atalanta-Cagliari 1-0  
Bologna-Napoli 2-2  
Catania-Fiorentina 0-3  
Chievo Verona-Parma 1-2  
Genoa-Internazionale 1-0  
Juventus-Sampdoria 4-2  
Milan-Hellas Verona 1-0  
Roma-Livorno 3-0  
Sassuolo-Torino 0-2  
Udinese-Lazio 2-3

### B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 20 gennaio 2014, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

109/338



" " " N. 51

## 1) SERIE A TIM

### Gare del 18-19 gennaio 2014 - Prima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

#### Gara soc. BOLOGNA – soc. NAPOLI

##### *Il Giudice sportivo,*

letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara soc. **Bologna** – soc. **Napoli** del 19 gennaio 2014 nella quale, tra l'altro, si attesta che “prima dell'inizio della gara, dalla Curva Bulgarelli, occupata dai tifosi bolognesi, si levava il coro – oh Vesuvio lavalì col fuoco -; il coro veniva reiterato al 10° p.t. ed al 24° s.t. e veniva percepito da tutto lo stadio. Gli scriventi erano posizionati uno nei pressi della curva bolognese, uno nei pressi del centrocampo e l'ultimo nei pressi della curva dei napoletani.” “nella curva occupata dai tifosi del Bologna veniva esposto uno striscione ai minuti 25° e 45° del secondo tempo che riportava la scritta – sarà un piacere quando il Vesuvio farà il suo dovere-“;

ritenuto che tale condotta integra inequivocabilmente gli estremi del “comportamento discriminatorio per motivi di origine territoriale”, rilevante ai fini sanzionatori (art. 11, nn. 1 e 3 CGS) per la sua “dimensione e percettibilità”;

considerato che di tale comportamento dei propri sostenitori la soc. Bologna deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva nella misura indicata, quale minimo edittale, dal già citato art. 11 n. 3 CGS;

rilevato che trattasi di “prima violazione” della normativa in materia di comportamenti discriminatori, appare equo disporre la sospensione dell'esecuzione della sanzione alle condizioni di cui all'art. 16, n. 2bis CGS, in considerazione della concreta e continuativa collaborazione fornita dalla società alle Forze dell'Ordine nella prevenzione delle manifestazioni di violenza e di discriminazione;

#### *P.Q.M.*

delibera di sanzionare la soc. **Bologna** con l'obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Bulgarelli” privo di spettatori, disponendo che l'esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella comminata per la nuova violazione.

## **Gara soc. CATANIA – soc. FIORENTINA**

### ***Il Giudice Sportivo,***

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione (fax delle ore 12.36 odierne) ex art. 35 1.3) CGS circa la condotta tenuta al 7° del secondo tempo dal calciatore **Nicolas Federico Spolli** (soc. **Catania**) nei confronti del calciatore **Santos Ryder Matos** (soc. **Fiorentina**);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore viola, dopo un contrasto di giuoco, nella zona centrale del campo, in prossimità della linea laterale, cadeva la suola e, in tale frangente, veniva colpito al capo dal piede destro dell'antagonista che lo sovrastava. Dopo l'intervento dei sanitari, il Matos era in grado di riprendere la gara, senza che l'Arbitro adottasse alcun provvedimento disciplinare

Il Direttore di gara, interpellato da questo Ufficio, ha dichiarato (con mail delle ore 15.30 odierne) di avere "visto" l'episodio nella sua interezza, e di aver valutato il duro contatto di natura del tutto accidentale.

E tale valutazione non è sindacabile da questo Giudice.

***P.Q.M.***

delibera di dichiarare inammissibile la richiesta formulata dalla Procuratore federale di cui alla premessa ex art. 35, n. 1 punto 3) CGS.

\* \* \* \* \*

### **a) SOCIETA'**

#### ***Il Giudice sportivo***

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata andata ritorno delle Società **Atalanta, Bologna, Catania, Genoa, Hellas Verona, Juventus, Milan, Napoli, Parma e Roma** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

**delibera**

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 25.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, al 15° e 16° del primo tempo, indirizzato verso i calciatori della squadra avversaria alcuni fasci di luce-laser; per avere inoltre i suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo ed un bengala; sanzione attenuata ex art. 14, n. 5 in relazione all'art. 13 lettera a) e b) CGS; per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza; per avere infine, nel corso della gara, un componente della panchina con funzione di allenatore in seconda, fatto uso reiteratamente di una apparecchiatura rice-trasmittente (Regola n. 4 del Regolamento del giuoco del calcio); con recidiva specifica reiterata; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **CATANIA** per avere suoi sostenitori, al 45° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

## **b) CALCIATORI**

### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00**

**IBARBO GUERRERO Segundo Victor** (Cagliari): per avere, al 47° del secondo tempo, in azione di giuoco, nel divincolarsi da una trattenuta, colpito intenzionalmente un calciatore avversario con una gomitata al corpo.

#### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**KONE Gkergki Panagiotis** (Bologna): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

**ONAZI Ogenyi Eddy** (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**BARRIENTOS Pablo Cesar** (Catania): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

**CHIELLINI Giorgio** (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**FERNANDEZ Federico** (Napoli): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).

**LUCARELLI Alessandro** (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

**LUCCHINI Stefano** (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**LULIC Senad** (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**MIGLIACCIO Giulio** (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**REGINI Vasco** (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**RODRIGUEZ PRADO Gonzalo Javier** (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

### **PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA**

#### AMMONIZIONE

#### SESTA SANZIONE

**NUNES JESUS Juan Guilherme** (Internazionale)

#### QUINTA SANZIONE

**GARICS Gyorgy** (Bologna)

#### AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00 (TERZA SANZIONE)

**MAIETTA Domenico** (Hellas Verona): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Terza sanzione).

### **PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSAIO**

#### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

**GLIK Kamil** (Torino)

**IMMOBILE Ciro** (Torino)

**PEREZ AGUADO Diego Fernando** (Bologna)

#### AMMONIZIONE

#### SESTA SANZIONE

**CASTAN Leandro** (Roma)

**PAZIENZA Michele** (Bologna)

**PINZI Giampiero** (Udinese)

**SARDO Gennaro** (Chievo Verona)

QUINTA SANZIONE

**BERARDI Domenico** (Sassuolo)  
**GARGANO Walter Alejandr** (Parma)  
**GASTALDELLO Daniele** (Sampdoria)  
**MAGNANELLI Francesco** (Sassuolo)  
**MONTOLIVO Riccardo** (Milan)  
**RAIMONDI Cristian** (Atalanta)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

**ALBIOL TORTAJADA Raul** (Napoli)  
**CAVANDA Luis Pedro** (Lazio)  
**COFIE Isaac** (Genoa)  
**WSZOLEK Pawel** (Sampdoria)

SECONDA SANZIONE

**KLOSE Miroslaw Josef** (Lazio)  
**SILVESTRE Matias Augustin** (Milan)  
**VRSAJJKO Sime** (Genoa)

PRIMA SANZIONE

**ARIAUDO Lorenzo** (Sassuolo)  
**BERTOLACCI Andrea** (Genoa)  
**DE OLIVEIRA Amauri** (Parma)  
**RINAUDO Fabian Andres** (Catania)  
**STURARO Stefano** (Genoa)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

DECIMA SANZIONE

**BOSTJAN Cesar** (Chievo Verona)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (SESTA SANZIONE)

**DOMIZZI Maurizio** (Udinese): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

PRIMA SANZIONE

**BIANCHI Rolando** (Bologna)  
**KONATE Moussa** (Genoa)

c) **ALLENATORI**

**SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**BALLARDINI Davide** (Bologna): per avere, al 26° del primo tempo, proferito un'espressione blasfema (art. 19 n. 3 CGS); infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

---

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 20 GENNAIO 2014

IL PRESIDENTE  
*Maurizio Beretta*